

Il quadro normativo interno di riferimento è costituito dagli art. 10 (non è ammessa l'extradizione dello straniero per motivi politici) e 26 cost. (l'extradizione del cittadino italiano può essere consentita solo ove espressamente prevista da convenzioni internazionali¹, non è ammessa per reati politici), 13 c.p. (principio della doppia incriminazione, esclusione dell'extradizione del cittadino salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali, l'extradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e degli usi internazionali) e 696 e ss. c.pp.

L'art. 696 recita "Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.

2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.

3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.

4. Il Ministro della giustizia può, in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.

L'extradizione è l'unico strumento nel nostro ordinamento che consente la consegna di un soggetto ad uno Stato estero. Benché disposta dal Ministro della giustizia (e in parte legata anche a decisioni di carattere "politico") l'extradizione tuttavia prevede una garanzia giurisdizionale che consiste nel controllo dell'autorità giudiziaria, la Corte d'Appello, sull'esistenza dei presupposti per concederla e sull'assenza di cause ostative.

Nella gran parte dei casi concreti (si consideri che per la maggior parte degli stati membri dell'unione europea si applicano le norme sul mandato di arresto europeo -MAE), le norme di riferimento sono le convenzioni internazionali, le norme di diritto internazionale generale e le norme del codice di procedura penale.

Rapporti ESTRADIZIONE/MAE

Caso particolare "in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere le richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 devono essere trattate secondo la normativa estradizionale antecedente all'entrata in vigore della legge 22 aprile 2005 n. 69, tuttavia la richiesta di mandato di arresto europeo può ritenersi equipollente alla domanda di estradizione, purché siano soddisfatti sia i requisiti e contenuti formali, sia i profili attinenti alla competenza dell'autorità richiedente dettati in tema di estradizione, la cui disciplina sarà applicata dall'Italia in sede di trattazione della richiesta" (Cass. n.58531 del 28/12/2018, proprio su un caso della corte d'appello di Bologna).

Sez. 6, Sentenza n.5225 del 15/12/2017 (dep. 02/02/2018) Rv. 272127 In tema di **extradizione** per l'estero, la causa ostativa prevista dall'art.18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n.69, non è applicabile nei confronti di cittadini di Stati non membri dell'Unione **Europea**, anche qualora siano stabilmente radicati nel territorio nazionale, in quanto l'art.705, comma 2, cod. proc. pen. non contempla analogo motivo di rifiuto alla consegna dell'estradando. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disciplina del **mandato di arresto europeo** è espressione dell'appartenenza ad

¹ la Convenzione Europea sull' extradition assegna agli Stati la facoltà di respingere l'extradizione del cittadino

uno spazio giudiziario comune, sicchè non è estensibile nei confronti di cittadini aventi nazionalità diverse).

Estradizione passiva: lo Stato italiano è richiesto di procedere ad un'extradizione. L'extradizione è processuale (per procedere penalmente nei confronti di un determinato soggetto) o esecutiva (per dare esecuzione ad una sentenza definitiva). Disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione firmata nel 1957, dalle convenzioni bilaterali o multilaterali, dalle norme di diritto internazionale (consuetudini internazionali, principi di diritto riconosciuti dalle nazioni civili di all'articolo 38 corte internazionale di giustizia eccetera) e, in via residuale, cioè in regime extra convenzionale, dagli articoli 696 e seguenti del codice di rito.

Principi fondamentali sono:

- 1) doppia incriminazione: il fatto per il quale l'extradizione è richiesta deve essere punito come reato sia nello Stato richiedente che in Italia;
- 2) specialità: l'extradizione concessa per un determinato fatto non può estendersi ad un fatto diverso da quello commesso anteriormente alla consegna;
- 3) ne bis in idem e litispendenza: l'extradizione non può essere concessa per un fatto per il quale il soggetto sia già stato giudicato definitivamente in Italia ovvero per il quale sia in corso procedimento nel nostro paese.

- 1) Sulla doppia incriminazione: Cass. 26 febbraio 2018 n.14941, secondo cui è necessario che l'ordinamento italiano preveda come reato il fatto per cui è chiesta l'extradizione nel momento della richiesta, mentre non è necessario che lo fosse anche al momento di commissione del reato. Cass. n. 42477 del 24.9.2014 secondo cui il requisito della doppia incriminazione non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento sanzionatorio, ma solo l'applicabilità della sanzione penale in entrambi gli ordinamenti ai fatti per cui si procede.

Un tema ricorrente, nell'ambito dei procedimenti estradizionali verso l'estero, quello del rilievo da attribuire all'entità del trattamento sanzionatorio previsto nell'ordinamento dello Stato richiedente per il reato oggetto di domanda estradizionale. Posto che il legislatore è libero di sanzionare come ritiene più opportuno le fattispecie di reato previste nel proprio ordinamento, ci si è spesso interrogati sul tipo di valutazione che il giudice italiano, investito di una domanda estradizionale, possa fare in merito al trattamento sanzionatorio cui l'estradando si esporrebbe una volta estradato e giudicato colpevole. Con la decisione **03 febbraio 2016, n.6769, sez. VI** la Corte afferma il principio secondo cui *se, di regola, la differenza di trattamento sanzionatorio non assume rilievo a fini estradizionali, nel momento in cui tale differenza sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di legalità e proporzionalità delle pene, può diventare condizione per non concedere l'extradizione.* (Il caso riguardava un cittadino di Singapore che era colpito da un mandato di arresto della Cina per il delitto di truffa. Ai sensi dell'art. 224 del codice penale cinese la sanzione per il reato di truffa è quella della reclusione «pari o inferiore a cinque anni e la multa o con l'arresto e la multa e, se le circostanze sono gravi, quella della reclusione pari o superiore a cinque anni e la multa»: una pena dunque indeterminata nel massimo. La Corte ha ribadito il concetto che le previsioni relative alla disciplina del trattamento sanzionatorio per il reato oggetto del *petitum* estradizionale *«rientrano nella discrezionalità dell'esercizio del potere legislativo dello Stato richiedente»*, ma ha affermato che *«devono però essere attentamente valutate alla luce delle*

implicazioni sottese all'ineludibile quadro di principi scolpiti nella nostra Costituzione in materia di legalità della pena». Secondo la Corte, alla luce di quanto più volte affermato dalla Consulta, tra i corollari del principio di legalità di cui all'art. 25 Cost. rientra il principio di determinatezza della pena).

- 2) Sul principio di specialità : è opportuno rilevare che nell'extradizione passiva ha portata limitata alla sola restrizione della libertà personale (699 co 1); si *rinvia comunque alla circolare ministeriale del 2018 per diverse questioni che riguardano il principio di specialità in rapporto all'extradizione attiva.*
- 3) Sulla litispendenza. Cass. n. 3079 del 6.12.2017 secondo cui ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto facoltativo determinato dalla litispendenza totale, previsto dall'art. 7 del trattato bilaterale con gli USA, occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto della richiesta indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio dalle autorità dello Stato richiedente e di quello richiesto.

L'extradizione non è consentita per reati politici (articolo 698 c.p.p.), concetto tuttavia non di facile definizione, in quanto le letture oscillano fra la nozione che ne dà l'articolo 8 c.p. e quella che identifica i reati politici con quelli commessi in contrapposizione a regimi illiberali, ovviamente con esclusione dei reati di terrorismo.

Cassazione penale sez. VI - 23/01/2014, n. 5089 *In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'individuazione dell'ambito di operatività del divieto di estradizione di cui agli art. 10 comma 4 e 26 comma 2 cost., il reato va considerato politico anche quando, indipendentemente dal bene giuridico offeso dalla condotta illecita, vi sia fondata ragione di ritenere che, proprio per la "politicalità" della condotta illecita, l'estradando possa essere sottoposto nello stato straniero richiedente ad un processo non equo o all'esecuzione di una pena discriminatoria ovvero ispirata da iniziative persecutorie per ragioni politiche che ledono diritti fondamentali dell'individuo quali il diritto al rispetto del principio di uguaglianza, il diritto ad un equo processo ed il divieto di trattamenti disumani o degradanti verso i detenuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il divieto di estradizione con riferimento a condanna pronunciata all'esito di processo celebrato nel rispetto dei diritti fondamentali per reati in materia di armi, asseritamente commessi*

al fine di tutelarsi contro iniziative di appartenenti ad altri gruppi etnici all'interno di uno Stato democratico).

*Sez. 6, **Sentenza n.10905**del 6/03/2013Cc. Rv. 254768 In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole contemplato dall'art. 705, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen., opera esclusivamente nelle ipotesi in cui sia riscontrabile una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica Araba d'Egitto per una persona appartenente alla minoranza religiosa copta, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata ritenendo opportuno un approfondimento istruttorio circa la specifica rilevanza delle vicende inerenti all'attuale contesto politico-istituzionale).*

Sentenza n.31123del19/06/2003Cc. (dep. 23/07/2003) Rv. 226520

*In tema di **extradizione** per l'estero, la nozione di **reato politico** a fini estradizionali trova fondamento non nell'art. 8 cod. pen., nel quale il **reato politico** è definito in funzione repressiva, bensì nelle norme costituzionali, che lo assumono in una più ampia funzione di garanzia della persona umana, finalizzata a limitare il diritto punitivo dello Stato straniero. Per quanto concerne il cittadino straniero in Italia, la Costituzione non fornisce una nozione rigida di **reato politico**, ma la subordina alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tra tali norme si pongono le convenzioni internazionali*

sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano, ed in particolare la Convenzione europea sul terrorismo del 1977, nella quale, indipendentemente dalle loro finalità, sono definiti non **politici** determinati atti delittuosi (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito con la quale veniva dichiarata l'estradabilità in favore della Francia di un cittadino tunisino con riferimento alla condotta di partecipazione ad associazione criminale diretta al compimento di atti terroristici diretti all'eversione dello Stato francese, con modalità violente comprensive dell'uso di materie esplodenti e attentati alla vita e all'integrità fisica di cittadini ignari).

L'estradizione è inoltre vietata se:

- 1) vi è pericolo che l'imputato o il condannato venga sottoposto ad atti persecutori o discriminatori o a pene o trattamenti crudeli, disumani, degradanti o comunque adatti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
- 2) per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte (in tal caso l'estradizione può essere concessa solo se lo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti dalla corte d'appello e dal ministero, che la pena di morte non sarà applicata o, se già inflitta, non sarà eseguita);
- 3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata chiesta l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

A questo riguardo si richiamano:

Cass. n. 6864 del 30.1.2004 secondo cui *"non è necessario che l'ordinamento dello Stato richiedente preveda disposizioni sovrapponibili a quelle dell'ordinamento interno, laddove i diritti fondamentali possono essere garantiti in maniera non uniforme nei vari sistemi processuali, dovendosi piuttosto verificare se nell'ordinamento processuale richiedente sia violato il nucleo essenziale dei diritti di difesa dell'imputato".*

Cass. n. 38305 del 26.5.2015 in un caso di estradizione verso la Cina la Corte ha escluso la violazione dell'art. 705 lett. b) c.p.p. in quanto il codice di procedura penale cinese del 2012 prevede l'assistenza del difensore fin dalla fase delle indagini e l'assistenza legale del detenuto, sicché la mancata previsione del principio del contraddittorio nella formazione della prova e l'adozione di un rito processuale che ha un'impronta inquisitoria, anziché accusatoria, non si traducono di per sé in una lesione dei diritti fondamentali di difesa.

Cassazione penale sez. VI - 08/09/2015, n. 4974 *Non sussiste il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione a fronte della mera violazione di norme processuali nella sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, in quanto il divieto previsto dall'art.705 comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sussiste solo qualora venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo.*

In materia di procedimento in contumacia la giurisprudenza è consolidata nell'escludere che esso costituisca in sé una lesione dei diritti fondamentali della difesa.

Cass. n. 19226 del 30.3.2017 secondo cui *"sussistono le condizioni per l'estradizione di una persona condannata in contumacia quando l'ordinamento dello Stato richiedente consente al condannato in absentia di richiedere la rinnovazione del giudizio" (caso di estradizione verso l'Albania, il cui ordinamento prevede l'istituto della restituzione nel termine per impugnare sentenza contumaciale).*

Cass. n. 43542 del 9.10.2012 secondo cui *"sussistono le condizioni per l'estradizione di una persona condannata in contumacia quando l'ordinamento dello Stato richiedente consenta al condannato 'in*

absentia' di richiedere un nuovo giudizio qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento" (fattispecie relativa alla Romania).

SULLA QUESTIONE DEI TRATTAMENTI DISUMANI O DEGRADANTI

LAVORI FORZATI La Cassazione ha stabilito che non sussiste un'ipotesi di divieto di consegna alla Cina ove *"il fatto per il quale l'estradando sia chiamato a rispondere venga sanzionato nella legislazione dello stato richiedente con le pene dei ' lavori pubblici' e dei ' lavori correzionali' se per la loro natura, ovvero per i contenuti e le modalità di scelta di esecuzione, sia possibile escluderne la riconducibilità alla nozione dei lavori forzati di cui all'articolo 4 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o comunque alle pene e ai trattamenti richiamati dall'articolo 698 comma 1 c.p.p"* (Cass. n. 28714 del 12.7.2012) .

Cassazione penale sez. VI - 01/07/2015, n. 33578 *"In tema di estradizione per l'estero, non può procedersi alla consegna qualora il fatto del quale l'estradando è chiamato a rispondere è sanzionato nella legislazione dello Stato richiedente con la pena dei lavori forzati, considerato che tale previsione contrasta con gli artt. 4, comma secondo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e 5, comma secondo, della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. - per i quali nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio - nonché con il rispetto dei diritti fondamentali richiesto dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen. (Nella specie, l'extradizione era stata richiesta dalle autorità ucraine in relazione al delitto di lesioni gravi, punito nello Stato richiedente - in alternativa al carcere - con la pena del lavoro forzato),*

Cassazione penale sez. VI - 14/02/2019, n. 11492 *"In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., incombe sull'estradando l'onere di allegare elementi oggettivi, precisi, attendibili e aggiornati in merito alle condizioni di detenzione vigenti nello Stato richiedente, idonei a fondare il timore che la sua estradizione prelude a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse concesso l'extradizione richiesta da San Marino, rilevando che dal rapporto dell'autorità penitenziaria di tale stato non risultavano trattamenti inumani o degradanti e che l'estradando aveva solo ipotizzato condizioni attuali di detenzione contrarie all'art. 3 C.E.D.U.)*

Cassazione penale sez. VI - 15/11/2016, n. 54467 *"Ai sensi di quanto previsto dall'art. 705, comma 2, lett. a) e c), deve essere rifiutata l'extradizione richiesta dalla Turchia, rilevato che nel Paese sussistono condizioni generali di violazione dei diritti fondamentali della persona e del giusto processo, con trattamenti degradanti nelle carceri e forti limitazioni dei diritti di difesa, essendo stata formalmente sospesa sul territorio dello Stato (dal 21 luglio 2016) l'applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo ed essendosi riscontrate condizioni generali di detenzione arbitraria, nonché il ricorso a pratiche di tortura nei confronti dei detenuti, risultanti da documentazione proveniente da "Amnesty International".*

Cassazione penale sez. VI - 04/05/2016, n. 24475 *"In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti, se le Autorità dello Stato richiedente offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione della persona richiesta in consegna ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione*

formulata dalle autorità della Bielorussia per l'esecuzione di una misura cautelare per reati di frode informatica, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che autorizzava l'estradizione, ritenendo necessari specifici accertamenti, anche per il tramite del Ministero della Giustizia, volti ad acquisire elementi circa gli aspetti critici segnalati da organizzazioni internazionali in merito alle condizioni di detenzione).

Cassazione penale sez. VI - 08/03/2016, n. 13440 *“La domanda di estradizione di una persona, madre di prole di età inferiore ai tre anni, non può trovare accoglimento, senza che sia stato preventivamente accertato se, nel paese richiedente, sia prevista una normativa a tutela delle detenute madri. Tale accertamento è stabilito a tutela del primario interesse del minore, che rientra tra i diritti fondamentali il cui rispetto deve essere assicurato per accordare la cooperazione internazionale.*

Secondo Cass. 47237 del 18.11.2015 *“non è di per sé causa ostativa alla estradizione la mera prospettiva, nello Stato richiedente, di una condizione di sovraffollamento carcerario in quanto solo in presenza di situazioni diffuse di conclamata incompatibilità, manifestatesi in forme tali da poter essere ricondotte a scelte precise o comunque alla deliberata accettazione delle stesse da parte delle autorità preposte, può prospettarsi il pericolo concreto di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano degradante, occorrendo altrimenti e la segnalazione di specifiche criticità correlate a peculiari condizioni del singolo, ad esempio lo stato di salute, ovvero a situazioni di fatto di concreto abuso”.* (Questione relativa alla situazione delle carceri di Serbia, che secondo il rapporto Space 2012 -commissionato dal Consiglio d'Europa - aveva uno dei tassi più elevati di sovraffollamento carcerario)

All'articolo 705 è stato aggiunto, dalla legge 149/2017, una lettera c bis) per la quale la corte d'appello può rifiutare l'estradizione se ragioni di salute o di età comportino il rischio di *conseguenze di eccezionale gravità* per la persona richiesta. Le ragioni di salute o di età costituiscono quindi una autonoma causa ostativa all'estradizione, che deve essere valutata dalla corte d'appello e non è più semplicemente rimessa alla valutazione discrezionale del Ministro nella fase amministrativa, com'era precedentemente alla legge del 2017 (Cass. 1363/2019).

Le prime applicazioni giurisprudenziali hanno ricondotto le ipotesi sussumibili nella lett. *c-bis* a due principali categorie: la prima, attiene ai casi di incompatibilità delle condizioni di salute o di età con le operazioni esecutive dell'estradizione, con ciò intendendosi il materiale trasferimento dall'Italia allo Stato richiedente (Cass. pen., sez. VI, 18 gennaio 2019, con riferimento alle complicazioni che potrebbero derivare dal viaggio in aereo verso lo Stato richiedente; Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2019, sulla necessità di non interrompere le terapie in atto al momento del trasferimento); la seconda categoria riguarda l'incompatibilità delle condizioni di salute e di età con lo stato di limitazione della libertà cui l'estradizione medesima è preordinata, a prescindere dalla qualità del trattamento offerto nello Stato richiedente (Cass. pen., sez. VI, 11 gennaio 2019, cit., che sostanzialmente individua il discrimine tra lett. *c* e *c-bis* dell'art. 705, co. 2, c.p.p. nella rilevanza, per la prima, del trattamento riservato al consegnando nel Paese richiedente e nella sua irrilevanza per la seconda).

ALTRA CONDIZIONE PER L'ESTRADIZIONE

GRAVITA INDIZIARIA art. 705 CO. 1 PER LE ESTRADIZIONI PROCESSUALI

Giurisprudenza oscillante

Cassazione penale sez. VI - 21/02/2019, n. 8063 *“In tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art. 705 c.p.p., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estraddando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione con la quale, in base alla mera presa d'atto dell'esistenza del titolo processuale, era stata accolta una richiesta di estradizione avanzata dall'Argentina, contenente una sintetica ricostruzione dei fatti, priva, tuttavia, della rappresentazione delle fonti di prova poste a fondamento degli stessi).*

Cassazione penale sez. VI - 15/01/2019, n. 11947 *“In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana, ai fini della verifica della "base ragionevole" per ritenere che l'estraddando ha commesso il reato, prevista dall'art. X, par. 3, lett. b), del trattato di estradizione con gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, non è tenuta a valutare autonomamente la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma deve soltanto verificare che la relazione sommaria dei fatti, allegata alla domanda, consenta di ritenere probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l'estraddando abbia commesso il reato in questione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante la segretazione dell'identità di fonti dichiarative nella relazione sommaria, escludendo ogni violazione dei principi del giusto processo garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU).*

Cassazione penale sez. VI - 05/12/2018, n. 2037 *“In tema di extradizione processuale, anche quando la convenzione applicabile non preveda la valutazione da parte dello Stato italiano dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve compiere una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti che è obbligatorio produrre da parte dell'autorità richiedente, nonché di altra documentazione comunque inviata, l'esistenza di elementi a carico dell'estraddando, valutati nella prospettiva dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa a domanda di estradizione della Repubblica Popolare Cinese, non corredata della copia autentica del mandato di arresto e di altri atti che consentissero di ricostruire il contributo concorsuale dell'indagata al compimento dei reati in addebito).*

Cassazione penale sez. VI - 11/05/2017, n. 36767 *“In tema di estradizione processuale, il giudice può valutare, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza prescritta dall'art. 705 cod. proc. pen., le dichiarazioni accusatorie rese dal testimone anonimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di estradizione del ricorrente verso la Repubblica federale Svizzera, emessa sulla base della convergenza delle dichiarazioni accusatorie del teste anonimo e del presunto complice del ricorrente, rilevando che ogni questione sull'utilizzabilità e sulle ragioni per cui era stata celata l'identità del teste possono essere fatte valere nel corso del processo nello Stato richiedente).*

Cassazione penale sez. VI - 26/09/2013, n. 43245 *“In tema d'extradizione processuale, anche in presenza di una convenzione che non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana, a norma dell'art. 705 comma 1 c.p.p., non può limitarsi ad un controllo meramente formale ed è pertanto indispensabile la traduzione della documentazione trasmessa in uno alla richiesta di estradizione, per permettere di accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali l'autorità dello Stato richiedente ha ritenuto la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva accolto un'extradizione avanzata dal Perù sulla sola scorta della traduzione della richiesta di estradizione e non degli atti di indagine e dei provvedimenti emessi dall'autorità peruviana).*

Cass. 28822 del 28.6.2016 " *In tema di estradizione per l'estero non è necessario che alla richiesta siano allegati tutti gli atti di indagine, ma è sufficiente che, secondo quanto previsto dall'articolo 700 comma due c.p.p., la domanda contenga una relazione sui fatti addebitati alla persona interessata che consenta di verificare l'assenza di condizioni ostative per l'extradizione*"

Cass. N. 9758 del 30.1.2014 " *in tema di estradizione per l'estero, secondo il regime di consegna disciplinato dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, l'autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea a evocare, nella prospettiva di sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico dell'estraddando*".

PROCEDIMENTO

Lo stato richiedente presenta la domanda di estradizione, con allegati la relazione sui fatti, le norme applicabili, il provvedimento che prevede la commutazione della pena di morte nei casi in cui è prevista dall'ordinamento dello stato richiedente, i dati segnaletici e ogni altra informazione utile alla identificazione del soggetto di cui si chiede l'extradizione.

La decisione sull'extradizione spetta al Ministro della Giustizia, che può concederla (**NB** se il soggetto ha dato il suo consenso all'extradizione in presenza di difensore e assistito da interprete, la decisione della corte di appello non è necessaria: v. art. 701 c.p.p.), subordinarla ad ulteriori condizioni, rifiutarla. Se vi sono più domande di estradizione è sempre il Ministro che ne stabilisce l'ordine, tenuto conto della particolarità dei singoli casi (gravità dei fatti, momento di ricevimento della domanda, possibilità di una riestradizione dallo stato richiedente ad altro stato, ecc: v. art. 697 ultimo comma).

Ricevuta la richiesta, il Ministro la trasmette entro 30 giorni al Procuratore Generale presso la corte di appello competente per territorio (art. 701 co. 3); il PG, espletate le procedure di cui all'art. 703 c.p.p., entro 30 giorni presenta la requisitoria alla Corte di Appello. La corte fissa l'udienza e decide con sentenza entro 6 mesi dalla requisitoria del PG. Le decisioni della Corte di appello, comprese quelle in materia cautelare, sono ricorribili per Cassazione, la quale decide anche nel merito e può acquisire informazioni e compiere le indagini ritenute necessarie.

In ogni tempo il Ministro può chiedere l'applicazione di misure coercitive nei confronti della persona della quale è domandata l'extradizione: si applicano in questo caso le disposizioni del codice di rito fatta eccezione per quelle all'articolo 273 (gravità indiziaria) e 280 (limiti di pena per l'applicazione delle misure). Nell'applicazione delle misure coercitive l'esigenza fondamentale è quella di garantire che la persona non si sottragga all'eventuale consegna (pericolo di fuga).

Le misure cautelari sono soggette a determinati termini massimi entro i quali la procedura si deve esaurire. Invece la loro efficacia non è legata alla sentenza che decide sulla domanda di estradizione, vale a dire che se una sentenza favorevole all'extradizione viene annullata con rinvio dalla Cassazione, tale decisione di annullamento non influisce sulla efficacia della misura cautelare eventualmente in corso, stante l'autonomia fra la sentenza e il provvedimento applicativo della misura cautelare, il quale perde efficacia solo se la procedura estradizionale non si esaurisce entro i termini di cui all'articolo 714 co. 4 e 4 bis c.p.p.

Su richiesta dello Stato estero il Ministro può anche chiedere alla corte di appello di disporre in via provvisoria l'applicazione della misura coercitiva prima che la domanda di estradizione sia pervenuta e, nei

casi di urgenza, può procedere all'arresto del soggetto anche la polizia giudiziaria (art. 715 e 716 c.p. p. SI TRATTA DELLA CASISTICA PIU' FREQUENTE): in questo caso l'arrestato viene posto dalla polizia giudiziaria a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, cioè della corte d'appello nel cui distretto è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale entro 48 ore: entro le successive 48 ore, se non si deve provvedere alla liberazione, l'arresto va convalidato con applicazione di misura cautelare (la misura cautelare deve essere revocata se il Ministro non ne chiede il mantenimento entro 10 giorni dalla convalida; la misura cautelare deve essere revocata anche se entro 40 giorni dalla comunicazione da parte del Ministro della giustizia allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva non sono pervenuti al Ministero degli Affari Esteri o a quello della Giustizia la domanda di estradizione dello Stato estero e i documenti a sostegno).

Entro cinque giorni dall'esecuzione della misura o dalla convalida si tiene l'udienza di identificazione delle estradando (che quindi può non essere contemporanea alla convalida, ipotesi che resta però quella più frequente), per la sua identificazione e per raccogliere l'eventuale consenso all'extradizione.

NB. La decisione sulle richieste di revoca o sostituzione delle misure cautelari disposte nel corso della procedura di estradizione va decisa non de plano ma con camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 c.p. p., con i relativi termini a difesa.

Cass. N. 4595 del 20.1.2015 *In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa all'extradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della predetta Convenzione, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione - che non sono collegate al mero decorso del tempo e quindi non sono comuni agli ordinamenti giuridici dello Stato richiedente e dello Stato richiesto - producono effetti soltanto nell'ambito di ciascun ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalla Polonia per fatti di reato anteriori all'entrata in vigore della disciplina sul mandato d'arresto europeo, in cui il ricorrente aveva invocato l'applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241).*

Cass 17999 del 29.3.2018: *“in tema di estradizione per l'estero, il termine finale per il calcolo della prescrizione della pena oggetto della sentenza di condanna costituente titolo per l'attivazione della procedura di estradizione è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di estradizione e non da quella di emissione della sentenza con cui la corte di appello dichiara la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda”* e ciò perché è da quel momento che lo stato richiedente manifesta la sua intenzione di eseguire quella pena.

v. anche Cass. N. 4974 dell'8.9.2015, secondo la quale l'accertamento dell'intervenuta prescrizione della pena secondo la legge italiana va fatto tenendo conto anche della causa ostativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 172 c.p. in relazione alla commissione di delitti della stessa indole, dovendosi ricomprendere in tale previsione non solo le ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche la commissione di fattispecie di illecito penale che presentino profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa .

